



Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Commercialisti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Avvertenza: a norma dell'art. 166, comma 2 del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" si richiama l'attenzione della Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento: giugno 2022

Indice

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	8
SEZIONE II – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	11
<i>Capitolo 1 – Garanzie Base</i>	11
A. Responsabilità Civile professionale	11
Art. 1 – Oggetto della copertura	12
B. Attività fiscale	12
Art. 2 – Oggetto della copertura	12
C. Collaboratori	12
Art. 3 – Oggetto della copertura	12
D. Costi di difesa	12
Art. 4 – Oggetto della copertura	12
<i>Capitolo 2 – Limitazioni ed esclusioni valide per le garanzie base</i>	12
Art. 5 – Limiti di copertura delle garanzie base	12
Art. 6 – Esclusioni	13
<i>Capitolo 3 – Operatività claims made and reported</i>	15
Art. 7 – Validità della garanzia (Claims made and reported)	15
<i>Capitolo 4 – Estensioni di garanzia</i>	17
A. Perdita di documenti	17
Art. 8 – Perdita di documenti e/o valori - Oggetto della presente copertura	17
Art. 9 – Perdita di documenti e/o valori - Limiti di copertura della garanzia	17
B. Privacy GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione	17
Art. 10 – Privacy GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione Oggetto della copertura	17
C. Interruzione attività	17
Art. 11 – Interruzione attività - Oggetto della copertura	18
D. Membro di Commissione Tributaria	18
Art.12–Membro di Commissione Tributaria - Oggetto della copertura	18
E. Cessazione attività e proroga della garanzia	18
Art. 13 – Cessazione attività e proroga della garanzia - Oggetto della copertura	18
Art. 14 – Cessazione attività e proroga della garanzia - Limiti di copertura della garanzia	18
F. Attività di Revisore in Enti Locali	18
Art. 15 – Attività di Revisore in Enti Locali - Oggetto della copertura	18

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

G. Garanzia a favore degli eredi	18
Art. 16 – Garanzia a favore degli eredi - Oggetto della copertura	18
H. Assicurati addizionali / Studio associato	19
Art. 17 – Assicurati addizionali / Studio associato - Oggetto della copertura	19
Art. 18 – Assicurati addizionali / Studio associato – Limitazioni ed esclusioni della garanzia	19
I. Ritardo accidentale	19
Art. 19 – Ritardo accidentale - Oggetto della copertura	19
J. Elaborazione elettronica dati	19
Art. 20 – Elaborazione elettronica dati - Oggetto della copertura	19
K. Attività di tributarista	20
Art. 21 – Attività di Tributarista – Oggetto della copertura	20
L. d.lgs. 231/2007 – Legge Antiriciclaggio	20
Art. 22 – d.lgs 231/2007 – Legge Antiriciclaggio – Oggetto della copertura	20
M. Spese di ripristino per una persona chiave	20
Art. 23 - Spese di ripristino per una persona chiave – Oggetto della copertura	20
Art. 24 – Spese di ripristino per una persona chiave – Limitazioni ed esclusioni della garanzia	20
N. Attività di mediatore	20
Art. 25 – Attività di mediatore – oggetto della copertura	20
Capitolo 5 – Garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo	20
A. Attività di membro del consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001	21
Art. 26 – Attività di membro del consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 - Oggetto della copertura	21
Art. 27 – Attività di membro del consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 - Limiti di copertura della garanzia	21
Art. 28– Attività di membro del consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	21
B. Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di revisione legale dei Conti	22
Art. 29 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di revisione legale dei Conti - Oggetto della copertura	22
Art. 30 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di revisione legale dei Conti - Limiti di copertura	22
Art. 31– Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di revisione legale dei Conti - Limitazioni ed Esclusioni	22
C. Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o di Enti	23
Art. 32 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o di Enti - Oggetto della copertura	23
Art. 33 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o di Enti - Limiti di copertura della garanzia	23
Art. 34 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o di Enti - Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente garanzia	23
D. Vincolo di solidarietà per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5	24
Art. 35 – Vincolo di solidarietà per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5 - Oggetto della copertura	24
E. Visto pesante	24
Art. 36 – Visto pesante - Oggetto della copertura	24
Art. 37 – Visto pesante - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	24
F. Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero)	24
Art. 38 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Oggetto della copertura	25

Art. 39– Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Limiti di copertura della garanzia	25
Art. 40 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	26
G. Elaborazione modelli 730	26
Art. 41 – Elaborazione modelli 730 - Oggetto della copertura	26
Art. 42– Elaborazione modelli 730 - Limiti di copertura della garanzia	26
Art. 43 – Elaborazione modelli 730 - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	26
H. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	27
Art. 44 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Oggetto della copertura R.C.T.	27
Art. 45 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Limiti di copertura della garanzia R.C.T.	28
Art. 46 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.T.	28
Art. 47 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Oggetto della copertura R.C.O.	29
Art. 48 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limiti di copertura della garanzia R.C.O.	29
Art. 49 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.O.	30
Art. 50 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Precisazioni riferite alla garanzie R.C.T. e/o R.C.O.	30
Art. 51 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Rivalsa Istituti e/o Enti di Previdenza e/o Assistenza	30
I. Amministratore di stabili condominiali	30
Art. 52 – Amministratore di stabili condominiali - Oggetto della copertura	30
Art. 53 – Amministratore di stabili condominiali - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	31
J. Responsabilità Amministrativo contabile	31
Art. 54 – Responsabilità Amministrativo Contabile – Oggetto della copertura	31
Art. 55 – Responsabilità Amministrativo Contabile – Limiti di copertura	31
Art. 56 – Responsabilità Amministrativo Contabile – Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente garanzia	31
K. Funzioni pubbliche e/o giudiziali	31
Art. 57 – Funzioni pubbliche e/o giudiziali – Oggetto della copertura	31
L. Attività presso i CAAF o CAF	32
Art. 58 – Attività presso i CAAF o CAF – Oggetto della copertura	32
M. Information & Technology Shield	32
Art. 59 – Information & Technology Shield – Oggetto della copertura	32
Art. 60 – Information & Technology Shield – Limitazioni di esclusioni presenti per la presente garanzia	32
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI	32
Capitolo 6 – Richieste di risarcimento: come e quando notificarle	32
Art. 61 – Notifica di richiesta di risarcimento e circostanze	32
Art. 62 – Richieste di risarcimento correlate	33
Art. 63 – Circostanze	33
Art. 64 – Richieste di risarcimento fraudolente	33
Art. 65 – Procedura di risarcimento del danno	33
Capitolo 7 – Gestione della difesa	34

Art. 66 – Difesa	34
Art. 67 – Rappresentanza processuale passiva	34
Art. 68 – Gestione della fase giudiziale (prevista solo in caso di coassicurazione)	34
Art. 69 – Anticipo dei costi	34
Art. 70– Consenso dell'Assicuratore	34
Art. 71 – Consenso dell'Assicurato	34
Art. 72– Cooperazione	35
Art. 73 – Surrogazione	35
SEZIONE V – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	35
Art. 74 – Dichiarazioni inesatte e reticenti	35
Art. 75 – Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati	35
Art. 76 – Durata dell'Assicurazione e modalità di rinnovo	36
Art. 77 – Cessazione della Polizza	36
Art. 78 – Pagamento del Premio	36
Art. 79 – Altre Assicurazioni	36
Art. 80 – Aggravamento del rischio	37
Art. 81 – Ambito di applicazione territoriale	37
Art. 82 – Recesso in caso di sinistro	37
Art. 83 – Ripartizione del danno	37
Art. 84 – Cessione del contratto e modifiche	37
Art. 85 – Risoluzione delle controversie / Clausola compromissoria	37
Art. 86 - Comunicazioni	37
Art. 87 – Legge applicabile, foro competente	38
Art. 88 – Clausola broker	38
Art. 89 – Massimale e Franchigia	38
SEZIONE VI – APPENDICE NORMATIVA	38

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché di quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole contenute nella presente sezione verranno utilizzate in maiuscolo nella Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato. I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.

Assicurato: si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati/Soci dello Studio.

Assicuratore: si intende AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia;

Assicurazione: si intende il contratto concluso tra il Contraente e l'Assicuratore con cui il primo, a fronte del pagamento del Premio, trasferisce al secondo il rischio del verificarsi dell'evento indicato nel contratto.

Attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente.

Attività professionali: si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata nella Scheda di polizza.

Azioni dolose / fraudolente del Dipendente: si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente (i) non autorizzata o ratificata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al Contraente o ad una società controllata;

Atto Illecito: si intende qualsiasi effettivo errore professionale, omissione e/o dichiarazione inesatta, compiuto dall'Assicurato o da qualsiasi persona della quale l'Assicurato è civilmente responsabile, ed ogni altro atto doloso o fraudolento commesso dalle persone di cui l'Assicurato è civilmente responsabile, che possa provocare una futura perdita a Terzi;

Broker: si intende l'intermediario assicurativo indicato nella Scheda di Polizza a cui è stata assegnata la gestione della Polizza.

Circostanza: si intende:

1. Qualsiasi manifestazione scritta riguardante l'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato;
2. Qualsiasi atto o fatto, del quale l'Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di Assicurazione, che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento dei confronti dell'Assicurato
3. L'attività professionale svolta in qualità di Sindaco/Revisore legale/Consigliere di Amministrazione/Membro organo di controllo e sorveglianza, in società che entrino in stato di insolvenza dichiarato/fallimento/liquidazione coatta amministrativa in vigenza di polizza

Codice delle Assicurazioni: si intende il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, come di volta in volta modificato.

Computer virus: si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

Condizioni di Assicurazione: si intende il presente documento contenente le condizioni, le modalità, i termini ed i limiti entro cui viene prestata l'Assicurazione.

Contraente: si intende il soggetto che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Si rimanda alla Scheda di polizza per la sua specifica individuazione.

Cosa/e: oggetti materiali e animali.

Costi di difesa: si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi Richiesta di Risarcimento.

Cyber Liability: si intende:

- (i). il mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza derivante da un errore, omissione, mancato adempimento da parte dell'Assicurato;
- (ii). la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato;
- (iii). la mancata protezione di dati personali;
- (iv). ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

Danni: si intende qualsiasi pregiudizio di cui un Assicurato sia tenuto a rispondere a Terzi, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dall'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato o del Contraente.

Danno a cose: si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso. Ai fini della garanzia opzionale RCT si intende anche qualsiasi alterazione fisica e/o chimica della Cosa.

Danno alla persona: si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.

Dipendente: si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal Contraente o ogni società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i Dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.

Documenti: si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, **ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.**

Errore professionale: si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa o gravemente colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato. A titolo esemplificativo saranno considerati Errori professionali, ai sensi della presente Polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle Attività professionali.

Franchigia: si intende l'importo fisso prestabilito, dedotto dalla somma assicurata, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce il Risarcimento.

Indennizzo: si intende la somma dovuta dalla *Società*, nei confronti dell'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*.

Intermediario: si intende l'intermediario assicurativo indicato nella Scheda di Polizza a cui è stata assegnata la gestione della Polizza.

IVASS: si intende l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Si tratta di un ente di diritto pubblico a cui spetta la vigilanza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari di assicurazione.

Massimale: si intende l'obbligazione massima a carico dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo previsto per ciascuna specifica garanzia nelle Condizioni Generali di Assicurazione o nella Scheda di Polizza.

Parti: si intende congiuntamente l'Assicuratore e il Contraente.

Perdite patrimoniali: si intende ogni pregiudizio suscettibile di valutazione economica causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose o a persone. **Non rientrano nella definizione di "Perdite patrimoniali" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche o variazioni, i danni multipli (punitive or exemplary damages) e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente ed esclusivamente all'Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente Polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento; oppure (7) qualsivoglia Danno a persone o cose e qualsivoglia effetto o conseguenza diretta o indiretta di danni a cose o a persone.**

Periodo di osservazione: si intende l'ulteriore periodo di tempo, successivo al Periodo di validità della Polizza, durante il quale l'Assicurato potrà validamente ricevere, per la prima volta, Richieste di risarcimento e potranno validamente emergere, per la prima volta, circostanze. L'Assicurato dovrà entro il medesimo periodo comunicare all'Assicuratore le predette Richieste di risarcimento e circostanze, affinché la copertura possa operare. Tali Richieste di risarcimento o circostanze devono essere presentate in relazione a un Atto illecito commesso successivamente alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza del Periodo di validità della Polizza.

Periodo di retroattività: periodo di tempo, precedente al Periodo di validità della Polizza, nel quale l'Assicurato può avere commesso gli Atti illeciti per i quali è prestata la copertura, purché questi (ovvero circostanze o Richieste di risarcimento da essi derivanti) non siano già noti al momento della resa delle dichiarazioni precontrattuali. Nella presente Polizza, la retroattività è da considerarsi illimitata.

Periodo di validità della Polizza: si intende il periodo di tempo, che inizia alla data di decorrenza, nel quale possono validamente essere commessi gli Atti illeciti coperti dall'Assicurazione e nel quale possono validamente pervenire all'Assicurato, per la prima volta, Richieste di risarcimento o emergere circostanze. L'Assicurato dovrà entro il medesimo periodo (o nel Periodo di osservazione, ove applicabile) comunicare all'Assicuratore le predette Richieste di risarcimento e circostanze, affinché la copertura possa operare.

Polizza: si intende il presente contratto, comprensivo delle Condizioni Generali di Assicurazione e del Scheda di polizza.

Premio: si intende il prezzo che il Contraente paga per acquistare la/e garanzia/e offerta/e dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia dell'Assicurazione. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione devono intendersi a carico dell'Assicurato.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Tale definizione comprende a titolo esemplificativo e non tassativo:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del d.lgs. 23/02/2000 n. 38; I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al d.lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza;
- I borsisti, i corsisti, gli stagisti e i tirocinanti.

Richiesta di risarcimento: si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per *Perdite Patrimoniali* o altri danni per le quali è prestata l'Assicurazione.

Risarcimento: si intende la somma dovuta dall'Assicurato al danneggiato in caso di Sinistro.

Rischio: si intende la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di Polizza: si intende il documento contenente i dati del Contraente e dell'Assicurato, tutte le garanzie con l'indicazione di quali sono operanti e quali no, l'ammontare delle Franchigie, degli Scoperti e dei Massimali per ciascuna garanzia operante.

Scoperto: si intende la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: si intende il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale può derivare un danno patrimoniale o qualsiasi *Circostanza* della quale l'Assicurato venga a conoscenza in vigenza di polizza, che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento;

Sistema di sicurezza: si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo.

Società: si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto.

Terzo/i: si intende qualsiasi persona fisica o ente. **La definizione di Terzi non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; oppure (iii) una persona che abbia un legame di parentela e affini, con lui conviventi; oppure (iv) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto (i) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato; oppure (v) i soggetti con qualifica di Assicurato addizionale.**

Ai fini della garanzia opzionale RCT non sono considerati "Terzi":

- i) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
- ii) i Prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O.

SEZIONE II – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Capitolo 1 – Garanzie Base

A. Responsabilità Civile Professionale

Art. 1 - Oggetto della copertura

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile svolta nei modi e nei termini previsti dal d.lgs. 139 del 28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

In particolare, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni Perdita patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti, per i Danni involontariamente cagionati da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.

B. Attività fiscale

Art. 2 - Oggetto della copertura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni *Perdita patrimoniale* che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per i Danni involontariamente cagionati a questi ultimi nell'espletamento delle attività di (i) gestione contabile fiscale; (ii) tenuta, aggiornamento e riordino di contabilità, registri IVA e libri paga; (iii) redazione di dichiarazioni fiscali; (iv) elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti.

In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

C. Collaboratori

Art. 3 – Oggetto della copertura

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per ogni Perdita patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato e per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile.

D. Costi di difesa

Art. 4 – Oggetto della copertura

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all'art. 1917 del codice civile, i *Costi di difesa* saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Capitolo 2 – Limitazioni ed esclusioni valide per le garanzie base

Articolo 5 - Limiti di copertura delle garanzie base

Ove non diversamente previsto, le garanzie base sono prestate dall'Assicuratore con l'applicazione di Franchigie e Massimali. Tali limitazioni sono specificamente concordate con il Contraente prima della sottoscrizione dell'Assicurazione. Si rimanda pertanto alla Scheda di Polizza per il dettaglio sui Limiti di copertura applicati all'Assicurazione. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata di AIG, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze, non potrà eccedere il massimale della Polizza con massimale più elevato. Resta inteso che la presente

condizione non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente Polizza. La presente Polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un'altra Polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento.

Art. 6 – Esclusioni

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite patrimoniali connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:

- a) **Atti dolosi, fraudolenti, disonesti:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Danni in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente;
- b) **Esplosioni/emanazioni/radiazioni:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle;
- c) **Guerra/terrorismo:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica;
- d) **Inquinamento:** di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) **Insolvenza:** traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- f) **Mancata iscrizione all'albo:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività;
- g) **Muffa tossica e amianto:** traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto;
- h) **Richieste di risarcimento/circostanze pregresse:** (i) presentata prima della data di decorrenza della presente Polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente Polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento;

- i) **U.S.A./Canada:** presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in uno qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;
- j) **Titoli al portatore:** conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
- k) **Valore futuro/rendimento:** attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi rendimento dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue: disponibilità di fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere;
- l) **Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine nei confronti dell’Assicurato da parte di un governo, di un’autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l’esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti.
- m) **Rischio contrattuale puro:** riconducibile ad una: penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all’assicurato, sanzione multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato, irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- n) **Attività professionale diversa:** in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in Polizza, in particolare non vale: in relazione (i) all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti
- o) **Sanzioni:** se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all’Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all’Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell’Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo;
- p) **Altre condizioni aggiuntive:** traenti origine da, basate su o attribuibili a:
1. Responsabilità di Sindaco, Revisore Legale interno, Consigliere di Amministrazione e membro di Organi di Controllo e Sorveglianza in società di capitali e/o Enti e di Revisori in Enti Pubblici;
 2. Certificazione tributaria – (Visto Pesante)
 3. Assistenza Fiscale – Visto di Conformità (Visto leggero)
 4. Sezione RCT\O

5. Attività di Amministratori di stabili condominiali

6. Responsabilità Amministrativo Contabile

7. Attività presso i CAAF o CAF

8. Information & Technology Shield

a meno che non sia stata richiamata nella Scheda di Polizza la relativa condizione aggiuntiva e pagato il sovrappremio convenuto.

Capitolo 3 – Operatività Claims made and reported

Art. 7 - Validità della garanzia ("claims made and reported")

La presente Polizza vale per le Richieste di risarcimento, nonché le circostanze (i) presentate per la prima volta agli Assicurati, (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della Polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) e (iii) relative ad Atti Illeciti commessi per la prima volta nel Periodo di validità della Polizza o nel Periodo di retroattività, ove applicabile.

Le predette Richieste di risarcimento non sono coperte qualora le stesse si riferiscano ad Atti illeciti/circostanze: (a) già denunciati ad altro assicuratore; (b) commessi durante il Periodo di Retroattività ma già noti al Contraente/Assicurato al momento delle dichiarazioni precontrattuali (e, pertanto, noti al momento della stipula della presente Polizza) e, (c) commessi dopo la scadenza del Periodo di Validità della presente Polizza.

Tuttavia, a parziale deroga del punto (b) che precede, l'Assicuratore si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, a tenere indenne l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Validità, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza, a condizione che:

a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro all' Assicuratore, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione emesse da AIG a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza;

b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare all'Assicuratore tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo; e

c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza.

Esempio n.1:

Tizio, che esercita la professione di commercialista, compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con periodo di retroattività annuale, rinnovabile salvo disdetta. In data 1 settembre 2017, Tizio dimentica di depositare tempestivamente presso l'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi di Caio, cliente di Tizio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, in data 20 dicembre 2017 gli formula richiesta scritta di potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. In data 1 Marzo 2018, Caio viene sanzionato dall'Agenzia delle

Entrate con una sanzione amministrativa pecuniaria per una somma di Euro 1.000,00 e Tizio riceve da Caio una Richiesta di Risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento non è coperta dalla presente Polizza, in quanto Tizio prima della stipula della presente Polizza era già a conoscenza della circostanza che avrebbe potuto dar luogo alla Richiesta di risarcimento.

Esempio n.2

Tizio, che esercita la professione di commercialista, compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con periodo di retroattività annuale, rinnovabile salvo disdetta. In data 1 settembre 2017, Tizio dimentica di depositare tempestivamente presso l'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi di Caio, cliente di Tizio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, in data 20 dicembre 2017 gli formula richiesta scritta di potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. Nel settembre 2017, Tizio era coperto da un'altra assicurazione stipulata con la Compagnia Alfa S.p.A. ed immediatamente comunica ad Alfa S.p.A. tale evento già nel settembre 2017. In data 1 marzo 2018, Caio viene sanzionato dall'Agenzia delle Entrate con una sanzione amministrativa pecuniaria per una somma di Euro 1.000,00 e Tizio riceve da Caio una Richiesta di Risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento, non sarà coperta dalla presente Polizza, in quanto l'atto illecito che ha originato il Sinistro era noto ed era già stato denunciato alla compagnia Alfa S.p.A.

Esempio n.3

Tizio, che esercita la professione di commercialista, stipula questa assicurazione in data 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con periodo di retroattività annuale, rinnovabile salvo disdetta. In data 1 settembre 2018, Caio, cliente di Tizio, viene condannato a pagare una sanzione pari a euro 1.000,00. Tale condanna è stata originata da un errore di Tizio, che, per dimenticanza, aveva sbagliato ad effettuare i calcoli relativi all'IMU 2018. La polizza, scaduta in data 31 dicembre 2018 non è stata rinnovata, attivandosi di conseguenza il Periodo di osservazione previsto. In data 2 Gennaio 2019, Tizio riceve da Caio una Richiesta di risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento, tempestivamente comunicata all'Assicuratore, è comunque coperta dalla presente Polizza, perché l'atto illecito è stato commesso durante il Periodo di assicurazione e la Richiesta di risarcimento sono avvenuti durante il Periodo di osservazione.

Esempio n.4

Tizio, che esercita la professione di commercialista, compra questa polizza di assicurazione in data 31 dicembre 2019 con efficacia dal 1 gennaio 2020, con validità di un anno e con periodo di retroattività illimitata. In data 1 settembre 2019, Tizio dimenticava di depositare tempestivamente presso l'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi di Caio, cliente di Tizio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, in data 20 settembre 2019 gli trasmetteva una e-mail dove contestava l'operato di Tizio riservandosi di rivalersi su di lui in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. Nel settembre 2019, quando avrebbe potuto comunicare questa circostanza ma omise di farlo, Tizio era coperto da un'altra polizza di assicurazione, scadente il 31.12.2019, stipulata con questa compagnia ma per il tramite di un altro broker. In data 1 marzo 2020, Caio viene effettivamente sanzionato dall'Agenzia delle Entrate con una sanzione amministrativa pecuniaria per una somma di Euro 1.000,00 e Tizio riceve da Caio una Richiesta di Risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento risulta coperta dalla presente Polizza, in quanto l'atto illecito che ha originato il Sinistro, pur essendo noto precedentemente alla stipula di questa assicurazione, è avvenuto in un momento in cui Tizio era assicurato con questa compagnia per i medesimi rischi e ha stipulato la presente polizza in continuità con la precedente. L'omessa dichiarazione nell'ambito della polizza precedente, se avvenuta in buona fede, non preclude la possibilità di denunciare un regolare sinistro su questa polizza. Ciò detto l'Assicuratore ha comunque la facoltà di verificare se la

notifica tardiva della circostanza abbia prodotto un aggravamento del danno.

Capitolo 4 – Estensioni di garanzia sempre operanti

Le seguenti garanzie, sempre operanti, rappresentano dei benefici ulteriori ossia delle estensioni delle garanzie base, rilasciate dall'Assicuratore in favore dell'Assicurato senza il pagamento di un premio aggiuntivo.

Le limitazioni e le esclusioni, ed inoltre l'operatività secondo la modalità *claims made and reported*, descritte per le Garanzie Base, trovano applicazione altresì alle estensioni di garanzia, salvo quanto sotto disposto in via derogatoria.

A. Perdita di documenti e/o valori

Art. 8 – Perdita di documenti e/o valori - Oggetto della presente copertura

In relazione a Documenti e/o valori di Terzi:

- (i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
- (ii) che, durante il Periodo di validità della Polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi nella copertura offerta dalla presente Polizza anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti e/o Valori, fermo restando che:
 - (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti e/o i valori sono in transito, oppure custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati mediante ricevuta scritta e datata;
 - (b) i Documenti e/o i valori smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;
 - (c) l'ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragata da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e
 - (d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

Resta valida l'esclusione J Titoli al portatore di cui all'art. 6 Esclusioni.

Art. 9 – Perdita di documenti e/o valori - Limiti di copertura della garanzia

Limiti di copertura

La presente estensione è prestata dall'Assicuratore con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia: non si applica alcuna Franchigia

Massimale: Euro 250.000 (euro duecentocinquantamila/00) per Sinistro e per anno assicurativo.

B. Privacy - GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Art. 10 – Privacy - GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente Polizza si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione, per perdite patrimoniali causate a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) nell'esercizio dell'attività professionale.

C. Interruzione attività

Art. 11 – Interruzione attività - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per Danni da interruzione e sospensione dell'attività di Terzi connessi all'attività professionale esercitata.

D. Membro di Commissione Tributaria

Art. 12 – Membro di Commissione Tributaria - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente Polizza viene estesa all'Assicurato quale responsabile nell'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.

E. Cessazione attività e proroga della garanzia

Art. 13 – Cessazione attività e proroga della garanzia - Oggetto della copertura

In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale o in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all'Assicuratore l'estensione della garanzia per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell'Attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

- In caso di cessazione dell'attività per cause diverse dal decesso dell'assicurato, il periodo di ultrattività di 10 anni decorrerà dalla data riportata nella Dichiarazione di Cessazione dell'attività trasmessa dall'Assicurato al Broker e all'ODCEC di appartenenza, senza obbligo di cancellazione dall'Albo Professionale; la Dichiarazione di Cessazione dell'Attività dovrà essere inviata entro 6 mesi dalla data di scadenza della presente Polizza.
- In caso di morte dell'Assicurato, il periodo di ultrattività di 10 anni decorrerà dalla data del decesso; gli eredi dovranno trasmettere al Broker il certificato di morte dell'Assicurato entro 1 anno dalla scadenza della presente Polizza.

Art. 14 - Cessazione attività e proroga della garanzia - Limitazioni di copertura della garanzia

In aggiunta a quanto previsto agli articoli 5 e 6, la presente estensione di garanzia, si applica con le seguenti limitazioni:

- la garanzia non sarà operante nel caso di recesso in caso di Sinistro, nonché in caso di sospensione o radiazione dall'albo.

- il Massimale indicato in Polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione.

F. Attività di Revisore in enti locali

Art. 15 – Attività di Revisore in enti locali - Oggetto della copertura

La garanzia è estesa all'attività di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni).

G. Garanzia a favore degli eredi**Art. 16 – Garanzia a favore degli eredi - Oggetto della copertura**

In caso di decesso dell'Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall'Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

H. Assicurati addizionali / Studio associato**Art. 17 – Assicurati addizionali / Studio associato - Oggetto della copertura**

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti vengano dichiarati nel questionario.

È facoltà della Società verificare, in caso di sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato.

In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario, che **fa fede per tutti gli associati.**

Nel caso in cui la garanzia cessi per una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori, **purché dichiarato al successivo rinnovo di Polizza.**

Qualora si assicuri uno Studio Associato, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti associati indicati in polizza, anche se relative all'attività da loro svolta individualmente, sia con P. Iva personale o tramite precedente Studio Associato, antecedentemente la data di costituzione dello Studio stesso.

Qualora si assicuri un singolo professionista, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate allo Studio Associato presso il quale tale soggetto svolgeva la propria attività, relative all'attività svolta da tale professionista precedentemente allo scioglimento dello e/o all'uscita dallo Studio Associato stesso.

Art. 18 - Assicurati addizionali / Studio associato – Limitazioni ed esclusioni della garanzia

In aggiunta a quanto previsto agli articoli 5 e 6, la presente estensione di garanzia, si applica con le seguenti limitazioni:

- Tale garanzia è prestata nei limiti del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra loro.

I. Ritardo accidentale**Art. 19 – Ritardo accidentale - Oggetto della copertura**

L'Assicurazione è operativa per quanto l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento.

J. Elaborazione elettronica dati

Art. 20 – Elaborazione elettronica dati - Oggetto della copertura

Si intende parificata all'attività dell'Assicurato quella svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in Polizza in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato è interessato)

limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso.

La copertura si intende operante per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006").

K. Attività di Tributarista

Art. 21 – Attività di Tributarista – Oggetto della copertura

La garanzia è estesa all'attività di attività di Tributarista, purché l'Assicurato sia iscritto all'albo dei dottori commercialisti.

L. d.lgs. 231/2007 – Legge antiriciclaggio

Art. 22 - d.lgs. 231/2007 – Legge antiriciclaggio – oggetto della copertura

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivante da un errore professionale inerente la mancata osservanza dalle direttive del d.lgs. 231/2007 "Legge antiriciclaggio".

M. Spese di ripristino per una persona chiave

Art. 23 – Spese di ripristino per una persona chiave – oggetto della copertura

Come spese di ripristino di una persona chiave si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall'Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) dell'Assicuratore, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'Assicurato direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il Periodo di assicurazione di un Socio o di un dipendente dello Studio, purché espressamente indicato nella Scheda di Copertura.

Art. 24 – Spese di ripristino per una persona chiave – Limitazioni ed esclusioni della garanzia

In aggiunta a quanto previsto agli articoli 5 e 6, la presente estensione di garanzia, si applica con le seguenti limitazioni:

- **La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 25.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna franchigia/scoperto**

N. Attività di mediatore

Art. 25 – Attività di mediatore – oggetto della copertura

Per l'attività di MEDIATORE esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da d.lgs. 28/10, dal DM 180/10, Decreto del 24.07.06, d.lgs. 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge

e/o regolamenti. In caso di Sinistro trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 79 della presente polizza – "Altre assicurazioni"

Capitolo 5 – Garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo

Le garanzie previste nel presente capitolo sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza, previo il pagamento di un premio aggiuntivo.

Si precisa che a tali garanzie opzionali si applicano le limitazioni e le esclusioni, ed inoltre l'operatività secondo la modalità *claims made and reported*, descritte per le Garanzie Base, **salve le deroghe parziali o totali di seguito previste.**

A. Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001

Art. 26 – Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 - Oggetto della copertura

La copertura prevista dalla presente Polizza si intende estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni colposamente cagionati a Terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico di membro del Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, e negli Organismi istituiti ai sensi del d.lgs. 231/2001, svolto in società di capitale **non quotate in borsa**, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a Terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.

Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nella Scheda di Polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo **purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana. Tale limitazione non si applica se l'incarico è cessato nell'ambito della copertura di precedenti polizze stipulate di anno in anno tramite la Società AIG.**

Si intendono automaticamente compresi nella presente garanzia gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della Polizza.

Infine, alla presente garanzia si applica quanto già indicato nell'art. 79 "Altre assicurazioni".

Art. 27 - Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 - Limiti di copertura della garanzia

La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari e/o finanziari e Società di calcio si intende prestata previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta di inclusione, termini e condizioni.

Art. 28 – Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- fermi restando i Massimali e i limiti di Polizza, qualora il rischio oggetto della presente garanzia aggiuntiva risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, di

norma con una polizza D&O, la presente polizza sarà operante solo ad esaurimento dei Massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

- La copertura non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa agli incarichi sopra richiamati, oggetto della presente estensione, in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con l'Assicuratore e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.

- In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva D afferente al vincolo di solidarietà.

- L'inclusione di membri di Organo di Controllo e di Sorveglianza presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società di Calcio, opererà solo previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta.

- Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi.

B. Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti

Art. 29 - Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Oggetto della copertura

La copertura prevista dalla presente Polizza si intende estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali **non quotate in borsa** anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati che di Fondazioni, e di Revisore legale dei conti in società di capitali e in Enti pubblici o privati e in Fondazioni.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per Danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 e 2403 – bis del Codice Civile.

Si intendono automaticamente compresi nella presente copertura gli eventuali nuovi incarichi assunti, nonché quelli cessati durante il Periodo di validità della Polizza, e gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di validità della Polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite l'Assicuratore.

Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività, si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo **purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dall'art. 31 che segue.**

L'Assicurazione vale altresì per quanto l'Assicurato svolga nella qualità di membro di Consiglio di Sorveglianza (ex. Art. 2409 cc) e di Attestatore di capacità finanziaria per autotrasportatori o dei Confidi iscritti all'ex art. 107 d.lgs. 385/93.

Art. 30 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Limiti di copertura

La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari e Società di calcio, si intende prestata previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta di inclusione, termini e condizioni.

Art. 31 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Limitazioni ed esclusioni

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- la garanzia non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto, salvo per:
 - incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale;
 - incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura;
 - incarichi cessati precedentemente all'ammissione delle società a tali procedure;
- la Società risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva D afferente al vincolo di solidarietà;
- L'inclusione di Sindaci e Revisori legali presso Società quotate in Borsa – Istituti Bancari – Società di Calcio opererà previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta;
- Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi.

C. Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti

Art. 32 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti - Oggetto della copertura

La copertura prevista dalla presente Polizza si intende estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni colposamente cagionati a Terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico, nella qualità Consigliere di Amministrazione di società di capitale **non quotate in borsa**, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni.

Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nella Scheda di Polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo **purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana. Tale limitazione non si applica se l'incarico è cessato nell'ambito della copertura di precedenti polizze stipulate di anno in anno tramite la Società AIG.**

Si intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; sono inoltre ricompresi gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della Polizza.

Art. 33 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti - Limiti di copertura della garanzia

La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari e/o finanziari e Società di calcio, si intende prestata previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta di inclusione, termini e condizioni.

Art. 34 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti -Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- fermi restando i Massimali e i limiti di Polizza, qualora il rischio oggetto della presente garanzia aggiuntiva risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, di norma con una polizza D&O, la presente polizza sarà operante solo ad esaurimento dei Massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

- In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della garanzia aggiuntiva D afferente al Vincolo di Solidarietà.

- Per la presente estensione di garanzia vale quanto è stato indicato all'art. 79 in merito all'esclusione per altre assicurazioni.

- L'inclusione di Amministratori presso Istituti Bancari e/o Finanziari e Società di Calcio opererà previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta.

- Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi.

D. Vincolo di solidarietà per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5

Art. 35 - Vincolo di solidarietà per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5 - Oggetto della copertura

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

E. Visto pesante

Art. 36 – Visto pesante - Oggetto della copertura

La copertura prevista dalla presente Polizza viene estesa anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (cd. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e **sempre che l'Assicurato abbia i requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività.**

Art. 37 – Visto pesante - Limitazioni ed esclusioni per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- La copertura viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, per ogni Richiesta di risarcimento e per Periodo assicurativo.

- Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla Polizza.

F. Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero)

Art. 38 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Oggetto della copertura

A modifica dell'esclusione di cui all'art. 6, lett. p), n°3), **Assistenza fiscale – Visto di conformità (c.d. "visto leggero")**, la copertura prevista dalla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per:

- a) Assistenza Fiscale – come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dall'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, dalla Circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell'art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
- b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, come modificata dal D.L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
- c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell'art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
- d) Rimborsi di cui all'art. 13 del d.lgs. 175\14 come modificato dal comma 32 dell'art. 7-quater del D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 01/01/2016 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge.

L'Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le Richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di Polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia di Polizza.

In caso di cessazione della Polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui al presente articolo, l'Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della Polizza.

L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato all'Assicuratore di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare all'Assicuratore qualsiasi somma pari o inferiore alla franchigia di cui sotto entro 15 giorni dalla richiesta.

Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e l'Assicuratore ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il Periodo di validità del contratto, Richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art. 39 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Limiti di copertura

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

La copertura Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. "Visto leggero") si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Massimale: Euro 3.000.000 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere/apporre.

Franchigia: La garanzia è prestata con una franchigia fissa a carico dell'assicurato di € 300,00 per sinistro non opponibile al terzo danneggiato.

Art. 40 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- la garanzia non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in Euro 3.000.000,00.

- Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni. Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.

- Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

G. Elaborazione modelli 730

Art. 41 – Elaborazione modelli 730 - Oggetto della copertura

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme previste a titolo di sanzione dall' art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore per aver rilasciato il visto di conformità o asseverazione infedele, **sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.**

Art. 42 – Elaborazione modelli 730 - Limiti di copertura della garanzia

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: 20% dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Massimale: Euro 3.000.000,00.

Art. 43 – Elaborazione modelli 730 - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- **l'Assicuratore, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell'importo dello scoperto a carico dell'Assicurato; la mancata corresponsione di tale importo da parte dell'Assicurato entro 60 giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell'Assicurazione e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell'art.6 D.lgs del 9 Luglio 1997 N.241 (comma 2 dell'art.6 del 9 Luglio 1997 N.241 : Le imprese di Assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa).**

- **In applicazione dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato perderà il diritto all'indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie ad evitare o mitigare l'insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) mediante la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all'art. 6 comma 1 let. a) del D. Lgs. 175/2014.**

H. Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dello studio e (ii) Committenza auto e Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La presente garanzia è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di Terzi) verificatisi durante il periodo di Polizza.

Art. 44 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Oggetto della copertura R.C.T.

(i) Conduzione dello studio

la copertura della presente polizza viene estesa a qualsiasi Sinistro inerente la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nel frontespizio di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione.

(ii) Committenza auto

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

(iii) Danni da incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

(iv) Prestatori d'opera utilizzati in affitto (c.d. lavoro interinale)

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Art 45 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dello studio e (ii) Committenza auto - Limiti di copertura della garanzia R.C.T.

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia: Euro 500,00 per sinistro

Massimale:

(i) Euro 250.000 per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, questo sottolimito di risarcimento si intende compreso nel massimale di polizza indicato nel frontespizio e non addizionale allo stesso

(iii) La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso

Art. 46 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dello studio e (ii) Committenza auto - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.T.

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, sono esclusi dalla presente garanzia i seguenti danni:

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato;
- b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- d) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
- e) da furto;
- f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli

- derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;**
- i) da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;**
 - j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.**
 - k) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;**
 - I) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
 - m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;**
 - n) conseguenti a guerra e terrorismo;**
 - o) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari).**

(i) Conduzione dello studio

- lavori di manutenzione straordinaria;

- attività non riconducibile all'attività professionale oggetto dell'Assicurazione;

- qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria o del suolo.

(ii) Committenza auto:

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde

Art. 47 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Oggetto della copertura R.C.O.

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati, e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

-non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,

- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,

nonché ai sensi del d.lgs. 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

Quanto previsto, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Art. 48 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limiti di copertura della garanzia R.C.O.

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: Euro 2.500 per danneggiato

Massimale: previsti in polizza per Sinistro; si specifica che il massimale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro

Art. 49 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.O.

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

- Estensione territoriale: L'Assicurazione vale per i danni che avvengono in Europa.

- Si specifica che non sono considerati terzi: (i) il legale rappresentante dell'Assicurato; (ii) i dipendenti iscritti all'INAIL che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

- La presente condizione aggiuntiva opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale

Art. 50 – Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.T. e R.C.O.

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, le garanzie R.C.T. e R.C.O. vengono prestate con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- detenzione od impiego di esplosivi;

- verificatasi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc):

- conseguenti, direttamente o indirettamente, ad amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri

Art. 51 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Rivalsa Istituti e/o Enti di Previdenza e/o Assistenza

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.

I. Amministratore di stabili condominiali

Art. 52 – Amministratore di stabili condominiali - Oggetto della copertura

La copertura della presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

Art. 53 – Amministratore di stabili condominiali - Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, la presente garanzia non vale per le Perdite patrimoniali conseguenti a:

- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze);
- per omissioni e/ ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.

J. Responsabilità Amministrativo Contabile

Art. 54 – Responsabilità Amministrativo Contabile - oggetto della copertura

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio della propria Attività Professionale.

Art. 55 – Responsabilità Amministrativo Contabile – Limiti di copertura

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Massimale: secondo il massimale di polizza.

Art. 56 – Responsabilità Amministrativo Contabile – Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 5 e 6, la presente garanzia non vale per le Perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;

b) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al d. lgs. 209/2005.

K. Funzioni pubbliche e/o giudiziali

Art. 57 – Funzioni pubbliche e/o giudiziali – Oggetto della copertura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni Perdita pecuniaria che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per i Danni involontariamente cagionati a Terzi nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti. Rientra nella garanzia l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa (nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci), di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, perito e consulente tecnico dell'autorità giudiziaria, commissario straordinario di enti o società per nomina ministeriale delegato per vendita immobiliare alle aste giudiziarie ex articolo 591 bis c.p.c., attestatore di cui agli art. 28-67-161-182bis L.F., gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovra-indebitamento ex D.M. 202/2014.

L. Attività presso i CAAF o CAF

Art. 58 – Attività presso i CAAF o CAF – Oggetto della copertura

In deroga a quanto previsto dall'art. 6 e ferme le condizioni di polizza, si conviene che la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta dallo stesso nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF o CAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413 e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

M. Information & Technology Shield

Art. 59 – Information & Technology Shield – Oggetto della copertura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi sinistro avanzato per Cyber Liability.

Art. 60 - Information & Technology Shield – Limitazioni di copertura

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Massimale: secondo il massimale di polizza

La Franchigia della presente garanzia è pari alla franchigia prevista al punto 5 del frontespizio di polizza.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI

Capitolo 6 – Richieste di risarcimento: come e quando notificarle

Art. 61 – Notifica di Richiesta di risarcimento e circostanze

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente Polizza, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della Polizza o del Periodo di osservazione, ove applicabile, una comunicazione scritta al Broker anche mezzo fax,

raccomandata e/o PEC con le modalità descritte nella Scheda di Notifica del Sinistro, che forma parte integrante della presente polizza, informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato sia venuto a conoscenza del medesimo o di una circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 C.C.).

La comunicazione di denuncia effettuata dall'Assicurato deve contenere:

- 1) la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze; in particolare nei casi di sanzioni, sanzioni ridotte e/o ricorsi riportare proprie motivazioni e/o valutazioni tecniche sulla migliore soluzione adottabile;
- 2) la copia, se già presente, della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati con particolare attenzione al ricevimento di informazioni di garanzia;
- 3) il nome ed il domicilio del richiedente (con segnalazione anche se trattasi di Privato, Ente Pubblico, etc.) e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- 4) il nome e il domicilio, se conosciute, delle persone informate dei fatti.

Art. 62 - Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:

- a) al medesimo Atto illecito o a più Atti illeciti collegati o continuati; o,
- b) ad Atti illeciti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente Polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore una Richiesta di risarcimento:

- a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o,
- b) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento è stata notificata all'Assicuratore.

Art. 63 – Circostanze

Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della Polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanza che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, dovrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il contestato, supposto o potenziale Atto;
- b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
- d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

Art. 64 – Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento delle Perdite patrimoniali in base alla presente Polizza, sapendo che tale comunicazione o Richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite patrimoniali si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il Sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla Polizza per le Perdite patrimoniali e tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.

Art. 65 – Procedura di risarcimento del danno

In casi di sinistro, l'Assicuratore provvederà a versare all'Assicurato l'indennizzo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'Assicuratore, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

Capitolo 7 – Gestione della difesa

Art. 66 – Difesa – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato e/o Contraente stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 67 – Rappresentanza processuale passiva (prevista solo in caso di coassicurazione)

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dalle Società coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro: "La Società delegataria che ha assunto il rischio derivante dalla polizza in oggetto".

Art. 68 - Gestione della fase giudiziale (prevista solo in caso di coassicurazione)

La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici alla gestione della fase giudiziale relativa ai sinistri denunciati nell'ambito della presente Polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società Coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.

Art. 69 – Anticipo dei costi

L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Costi di difesa e le Spese per il ripristino della reputazione resi necessari a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui abbia rigettato il Sinistro.

Art. 70 – Consenso dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di Perdite patrimoniali in base alla presente Polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Costi di difesa autorizzati per iscritto**

dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente Polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente Polizza.

Art. 71 – Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutti i Danni riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.**

Art. 72 – Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite patrimoniali ai sensi della presente Polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite patrimoniali o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente Polizza.

Art. 73 – Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente Polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente.

SEZIONE V – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art 74 – Dichiarazioni inesatte o reticenti

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

In particolare, nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal Contraente o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente Polizza. Tali Documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente Polizza e l'Assicuratore si attende che tramite i medesimi documenti il Contraente dichiari tutte le circostanze ed i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio.

Se l'*Assicuratore* acquisisce il diritto di annullare la presente *polizza* dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'*Assicuratore* potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente *polizza* escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

Art. 75 – Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati

Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzia; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato.

Art. 76 - Durata dell'Assicurazione e modalità di rinnovo

L'Assicurazione ha durata così come indicato nel frontespizio di Polizza e verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi alle condizioni concordate previa compilazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 15 giorni precedenti o successivi alla decorrenza del rinnovo, della Scheda di Copertura (Rinnovo) nella quale andrà riportato:

1. assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento;
2. i dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente;
3. la conferma dell'attività professionale esercitata rispetto a quanto dichiarato nella Scheda di Adesione del periodo precedente alla decorrenza del rinnovo.

Il Premio sarà calcolato sulla base del fatturato di cui al punto 2 che precede e dovrà essere corrisposto entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi la data di decorrenza del rinnovo.

In assenza di invio della Scheda di copertura (rinnovo) compilata, il contratto non sarà considerato tacitamente rinnovato.

Art. 77 - Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato (fermo quanto disposto dall'articolo 14);
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale: in tal caso il rapporto cessa con effetto immediato;
- in caso di decesso o cessazione dell'attività: in tal caso il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della Polizza.

Articolo 78 - Pagamento del premio

Il Premio deve essere pagato per intero al momento della sottoscrizione presso l'Assicuratore o il Broker al quale la Polizza è assegnata.

Il Premio è unico e può essere pagato in contanti (entro il limite dei 750 euro) o mediante uno degli strumenti di pagamento consentiti dalla normativa vigente messi a disposizione dal Broker.

Articolo 79 – Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni stipulate sullo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Nel caso in cui l'eventuale altra assicurazione sia prestata dalla Società, la massima somma risarcibile in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza.

Nel caso in cui la presente Assicurazione sia stata sottoscritta esclusivamente per la copertura degli incarichi di Sindaco Revisore legale, Consigliere di Amministrazione, Membro di Organo controllo e Sorveglianza (Cond. Agg. A, B e C), si precisa che qualora l'Assicurato svolga anche attività professionale di Dottore Commercialista o Esperto Contabile non assicurata tramite la presente Assicurazione ma attraverso altre polizze di Responsabilità Civile Professionale, la stessa opererà solo ed esclusivamente in eccesso alle medesime garanzie prestate dalle altre assicurazioni, in mancanza delle quali le garanzie prestate dalla presente Assicurazione non saranno operanti.

Art. 80 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 c.c. non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Articolo 81 – Ambito di applicazione territoriale

La presente Polizza è valida per qualsiasi Richiesta di risarcimento rivolta nei confronti dell'Assicurato nel mondo intero **ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadono sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti.**

Art. 82 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60esimo (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società (e l'Assicurato) può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della Società (o dell'Assicurato) ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 83 - Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla Polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 84 - Cessione del contratto e modifiche

La presente *polizza* e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di *assicurazione* dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

Art. 85 – Risoluzione delle controversie / Clausola compromissoria

Qualora le parti si accordino a questo proposito, le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura

civile, l'Assicuratore e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

Art. 86 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte presso la sede della Rappresentanza Generale dell'Assicuratore indicata nella Scheda di Polizza (o al Broker, secondo quanto meglio previsto nella clausola broker di cui di seguito). Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 87 – Legge applicabile – Foro competente

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 88 – Clausola broker

Qualora questa Polizza sia stata intermediata da un broker, e purché non si concordi una diversa clausola broker, vale quanto segue.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker (i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione precontrattuale consegnata e nella Scheda di Polizza). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione potranno essere svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con l'Assicuratore.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente, prevarranno queste ultime. Qualora l'Assicuratore decida di inviare al broker e non direttamente al Contraente comunicazioni relative a quest'ultimo, queste si intenderanno come ricevute dal Contraente medesimo.

Resta ferma l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Assicuratore da parte del Broker. Pertanto, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla Società soltanto dopo che, ed a partire dal momento in cui, le stesse siano state tempestivamente trasmesse a quest'ultima.

Art. 89 – Massimale e Franchigia

1. **Massimale: Il Massimale indicato nel frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza. Qualora per il medesimo Periodo di assicurazione, o una porzione di esso, siano operanti più polizze emesse da società del Gruppo AIG per lo stesso assicurato, non si darà luogo al cumulo dei massimali, ma troverà applicazione esclusivamente il massimale più elevato fra quelli delle polizze attive.**

2. **Franchigia: L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia, che deve intendersi assoluta. La Franchigia, nella somma indicata nel frontespizio di polizza, è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata.** Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati.

SEZIONE VI – APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

Codice Civile

Art. 1341.

Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342.

Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894.

Assicurazioni in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897.

Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese

Art. 1898

Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901.

Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910.

Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914.

Obbligo di salvataggio.

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917.

Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore

al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2054.

Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952.

Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia



Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I "Dati Personali" identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento

Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
Accertamento e difesa di diritti legali
Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inserite in registri di richieste di indennizzo e condivise con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferite a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiusa 2, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: responsabilede laprotezionedeidati.it@aig.com.